

CAMERA DEI DEPUTATI
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)

Audizione FNOFI

– 11 giugno 2025 -

disegno di legge n. 2365 (Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria)

Ill.mo Presidente, ill.me Onorevoli ed ill.mi Onorevoli,
ringrazio per l'opportunità di intervenire in questa sede su una questione di cruciale importanza per l'accesso equo e tempestivo alle cure sanitarie, ovvero la riduzione delle liste d'attesa.

Il presidio della salute individuale e collettiva è patrimonio istituzionale anche degli ordini delle professioni sanitarie e, senza alcun dubbio, ogni iniziativa che aumenta e garantisce universalità e accessibilità delle cure non può che trovare condivisione.

Come già avuto occasione di affermare nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato della Repubblica, FNOFI ritiene che potenziare il servizio sanitario nazionale, sia un passo importante; potenziare il personale con modelli organizzativi che evitino colli di bottiglia nell'organizzazione del sistema, sia un passo necessario; potenziare il personale avvalendosi dell'apporto delle professioni sanitarie, di tutte le professioni sanitarie, sia ineludibile. In tal senso, pertanto, la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista, ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, rappresentante istituzionale degli oltre 74.000 fisioterapisti italiani, plaude, insieme a tutte le altre Federazioni, alle modifiche apportate dal Senato della Repubblica all'articolo 1 del disegno di legge originario. Le modifiche apportate

rappresentano, infatti, un passo importante per lo sviluppo delle professioni sanitarie all'interno del sistema salute del Paese che, in piena sintonia e collaborazione, tutte le professioni sanitarie hanno fortemente richiesto.

Nello specifico del disegno di legge, si pone all'attenzione la norma contenuta all'articolo 20 rubricato "*Misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali*".

La previsione, infatti, innova la disciplina contenuta nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, attribuendo direttamente al Consiglio direttivo di ciascun Ordine territoriale l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, nonché la determinazione della tassa di iscrizione annuale. Orbene, la suddetta previsione, pur venendo certamente incontro ad alcune esigenze organizzative degli ordini territoriali con moltissimi iscritti, di fatto incide in modo sostanziale sull'architettura democratica interna degli Ordini, ne riduce la trasparenza operativa, colpisce, direttamente, l'equilibrio dei poteri interni e la partecipazione degli iscritti alla vita del proprio Ordine. Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio il DDL in esame introduce, peraltro, un ricorso all'assemblea degli iscritti, del quale non si rinviene alcuna previsione specifica, non venendo disciplinate, infatti, né le modalità, né i soggetti legittimati a promuovere tale ricorso, generando incertezze applicative e potenziali contenziosi.

Alla luce delle considerazioni suesposte, con spirito collaborativo, la FNOFI, nella sua veste di ente di coordinamento degli ordini territoriali che si sono ampiamente espressi in tal senso, chiede la espunzione/modifica della previsione di cui all'articolo 20, al fine di mantenere un corretto equilibrio tra forme di partecipazione degli iscritti e efficacia dell'azione amministrativa, nonché per garantire la piena trasparenza e ridurre il rischio di contenziosi.

Sia consentita l'occasione per rappresentare una ulteriore suggestione in tema di istituzione e funzionamento del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa e del sistema di reporting nazionale.

Ci sono quattro azioni, secondo noi auspicabili, che vanno in tal senso e sulle quali ci preme portare l'attenzione del Legislatore:

- si propone di valutare la stabilizzazione della previsione contenuta nell'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, laddove si consente ai professionisti sanitari di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, lo svolgimento dell'attività libero-professionale;

- sempre in tema di miglior funzionamento del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa e del sistema di reporting nazionale, si sottolinea come, anche dal punto di vista delle evidenze scientifiche, della sicurezza delle cure, della customer-satisfaction, del miglioramento della sostenibilità del sistema, l'accesso diretto al fisioterapista, anche all'interno del SSN, di certo nei confronti del bisogno semplice in tema di prestazioni fisioterapiche, per tramite del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, evitando colli di bottiglia, ridurrebbe i tempi di attesa e, soprattutto, migliorerebbe la qualità della risposta di salute;

- in considerazione, poi, che il servizio sanitario nazionale, per gli studi e le elaborazioni statistiche ormai condivise, riesce a coprire, con proprio personale o tramite accreditamento, una percentuale assolutamente insufficiente del bisogno riabilitativo dei cittadini, con una evidente ricaduta non solo in termini di equità, ma particolarmente sulla prevenzione di cronicità e contenimento delle disabilità, si propone la possibilità di affidare ai servizi sanitari regionali forme di ingaggio diretto di liberi professionisti;

- in ultimo, ma non certo per ultimo in quanto ad importanza, anche per ragioni di equità, si chiede che la detassazione delle prestazioni straordinarie ed

aggiuntive, già riconosciute al personale infermieristico e medico, venga estesa a tutte le professioni sanitarie.